

Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018

Il CCNL 16/11/2022 conferma tra le risorse "stabili" la voce ex art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 21/05/2018.

*L'Unico importo consolidato anno 2017 è stabilmente incrementato, **dall'anno 2019**, di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 moltiplicato per le **unità** di personale in servizio al 31/12/2015 (a tempo indeterminato e determinato).*

Come chiarito dall'Aran nell'orientamento applicativo CFL45, ai fini dell'incremento del fondo risorse decentrate dal 2019, come previsto dall'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 21/05/2018, deve essere considerato sia il personale a tempo indeterminato che determinato, mentre non vanno conteggiati i contratti di somministrazione (ex interinali); l'importo pari a Euro 83,20 per ciascuna unità in servizio al 31/12/2015 non va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nella dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/05/2018 viene precisato che tale incremento, essendo finanziato con risorse definite al livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti (ovvero al limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017).